REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1223 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tomme de Savoie (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Tomme de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ([2]).

(2) Con lettera del 23 novembre 2015 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, erano stati concessi periodi transitori fino al 31 ottobre 2025 e al 31 ottobre 2025 a operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 29 ottobre 2015 sulla denominazione di origine protetta «Tomme de Savoie» pubblicata il 7 novembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese*. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, un operatore ha presentato un'opposizione relativa alla composizione della razione di base delle vacche da latte, che deve essere costituita per almeno il 50 % da foraggi grossolani verdi per almeno 150 giorni all'anno, e quattro operatori hanno presentato un'opposizione relativa alla percentuale minima del 75 % di vacche da latte delle razze Abondance, Montbéliarde o Tarentaise in caso di produzione in fattoria, indicando di aver bisogno di un termine entro il quale adeguare la loro azienda. Tali operatori hanno legalmente commercializzato «Tomme de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda. L'operatore interessato dal periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2017 è il GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL; gli operatori interessati dal periodo transitorio che scade il 31 ottobre 2025 sono l'EARL la Ferme de Combette, il GAEC Les Airelles, l'EARL La Ferme des 3 Quartiers e il GAEC La Ferme de la Ville.

(3) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Tomme de Savoie» (IGP).

Articolo 2

La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione di origine protetta «Tomme de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
([3]) GU C 58 del 23.2.2017, pag. 30.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione